

dato tra Commissione e Ministero, nel quale è stato compreso l'emendamento dell'onorevole Pozzato, che alla parola: *Benadir* propone di sostituire le parole: *Somalia italiana*.

POZZATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma se è stato accettato il suo emendamento, su che cosa vuol parlare? Vuole forse ringraziare l'onorevole ministro? (*Si ride*).

POZZATO. Se è accettato il mio emendamento, non ho nulla da dire.

DE MARINIS, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARINIS, *relatore*. Dopo questa modificazione, resta inteso che anche il titolo della legge deve essere cambiato.

PRESIDENTE. Precisamente, al disegno di legge deve darsi questo titolo: « Ordinamento della Somalia italiana ».

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Sta bene.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo primo nel nuovo testo concordato.

(*È approvato*).

Metto ora a partito il nuovo titolo del disegno di legge: « Ordinamento della Somalia italiana ».

(*È approvato*).

Art. 2.

In questo articolo alle parole *del Benadir* devono sostituirsi le altre *della Somalia italiana*, e così nei successivi articoli.

La Colonia del Benadir è retta da un governatore civile, nominato con decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri.

Il Governatore esercita le sue funzioni a mezzo di un ufficio di governo e di residenti.

In caso di assenza del Governatore il ministro degli esteri indicherà il funzionario che ne farà le veci.

Pongo a partito l'articolo 2 così modificato.

(*È approvato*).

Art. 2 bis.

L'Amministrazione del Protettorati del Sultano di Obbia, del territorio del Rogal e del sultanato dei Migiurtini è affidata al Governo della Somalia italiana.

(*È approvato*).

Art. 3.

È data facoltà al Governo del Re:

a) di estendere al Benadir, apportandovi le modificazioni richieste dalle condizioni locali, purchè non riguardino lo stato personale e le relazioni di famiglia degli italiani, i codici, le leggi ed i regolamenti del Regno, e, sotto la medesima riserva di promulgarvi disposizioni legislative nuove, mantenendo per gli indigeni in vigore le leggi e consuetudini locali in quanto non siano contrarie ai principi delle leggi italiane;

b) di promulgare nella Colonia, tenuto conto delle condizioni locali, le disposizioni relative all'ordinamento amministrativo, giudiziario e militare;

c) di procedere all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilità dello Stato, rispettando le occupazioni attuali che possono costituire diritti secondo consuetudini;

d) di alienare fabbricati o terreni di proprietà demaniale o di provvedere alla loro messa in valore, per mezzo di affitti o concessioni temporanee, o perpetue a titolo oneroso o gratuito;

e) di provvedere intorno ai tributi indigeni, ai dazi doganali e alle imposte e tasse aventi effetto anche su persone non residenti nella Colonia;

f) di regolare il sistema e la circolazione monetaria;

g) di contrarre mutui e di accendere debiti per la Colonia, con esenzione di qualsiasi imposta, allo scopo di provvedere ad opere di pubblica utilità, per qualsiasi scopo. L'onere complessivo annuo del bilancio della Colonia, per interessi e quote di rimborso, non potrà superare una somma equivalente ai due terzi delle entrate proprie ordinarie della Colonia computate sulla media dell'ultimo quinquennio, e l'impegno di bilancio non dovrà durare oltre venti esercizi finanziari.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Ho presentato un emendamento che non avrebbe diritto all'onore del voto se non fosse accettato dal ministro e dalla Commissione; ciò che spero possa avvenire.

Mi sono determinato a presentarlo dopo aver fatto tesoro di quanto ho udito dire dall'onorevole ministro degli affari esteri nel corso della discussione, perchè mi pare che egli abbia dichiarato, che le contrattazioni, prima di essere approvate, debbono essere discusse dal Parlamento: dunque le facoltà concesse nell'articolo 3 alle lettere d e g, sono, a mio avviso, soverchiamente impegnative per il bilancio dello Stato, perchè sono lasciate alla discrezione del go-